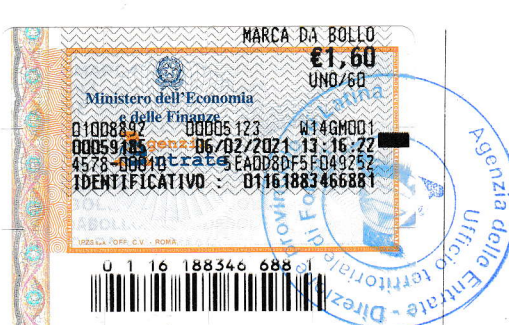




VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2021, il giorno 8 del mese di gennaio, alle ore 18.00, presso i locali del nuovo teatro a Formia (LT) in via Olivastro Spaventola, snc si è riunita nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid19, l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione "Complesso Bandistico U. SCIPIONE Città di Formia – Associazione di Promozione Sociale (APS)" per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1) Approvazione del nuovo Statuto per adeguamento al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore".

2) Varie ed eventuali.

E' chiamato a presiedere l'adunanza il sig. Di Maio Filippo ed a fungere da Segretario il sig. Supino Erasmo.

Il Presidente dell'Assemblea constatato e fatto constatare che:

a) a norma dello Statuto Sociale (articolo 11) l'Assemblea è stata regolarmente convocata in modo collettivo, mediante affissione del relativo avviso all'Albo tenuto presso la sede sociale e mediante messaggio WhatsApp al gruppo "banda di formia" al quale sono registrati con numero di cellulare personale tutti i soci;

b) sono presenti: Brocco Livia, Buttaro Francesco, Clementoni Azzurra, Condreas Lucia, Di Luglio Giovanna, Di Maio Filippo, Di Russo Ivan, Figorito Antonio, Fontana Fernando, Meli Angelo, Moscarello Carlo, Mottola Anna, Parasma Angelo, Petrillo Danila, Picano Gerardo, Punzo Fabrizio, Raucci Marco, Sannino Orlando, Scarpati Luigi, Scipione Osvaldo Bruno, Supino Erasmo, Supino Giuseppe, Trano Angelo, Turrin Luciano, Vento Cristina, Vento Gabriele, Zambigli Alessandra e Zottola Giuseppe;

c) sono presenti n° 28 soci su n° 34 soci maggiorenni e regolarmente iscritti, pertanto è stato raggiunto il quorum legale previsto dall'art. 21 del Codice Civile;

DICHIARA

quindi l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno.

Al primo punto dell'O.d.G. il Presidente pro-tempore, comunica all'assemblea che a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio della Regione Lazio, a cui è stata inoltrata domanda di iscrizione - tramite portale ARTeS - al Registro degli Enti del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), si rende necessaria un'ulteriore modifica dello Statuto Sociale redatto il 3 luglio 2020 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 29 luglio 2020.

Al termine del dibattito, all'unanimità viene deliberato di approvare il nuovo Statuto nella sua stesura integrale e che al presente verbale si allega per formarne parte integrante e sostanziale.

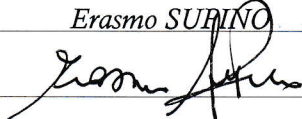
Il Presidente pro-tempore viene autorizzato a compiere tutte le formalità necessarie per la legale efficacia della delibera assembleare.

Essendo stati esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, previa lettura ed approvazione del presente verbale, alle ore 19.30 dichiara sciolta la seduta.

Formia (LT), lì 8 gennaio 2021

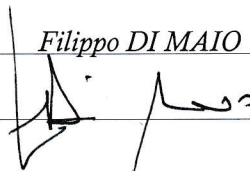
Il Segretario

Erasmus SUBINO

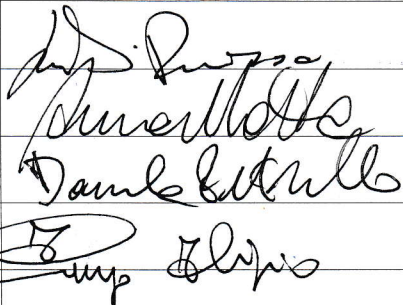


Il Presidente

Filippo DI MAIO



FIRME SOCI PRESENTI:



~~Giuseppe~~
~~Alessandro~~
Livia Bisc
RZB

Cesare Di Lillo

Angelo Melli
Luigi Ruo
Zolt Grece

Giuseppe Genaro
Tommaso Angeli
Luis Scarpato
Enrico Luciani
Sergio Orlando Bruno
Maurizio Paoletti
Giovanni Paoletti
Stefano Clementi

Gino Orsi
Giovanni Celsi

GP
Cristina Venturi

Giorgio Anton
Lucia Cardenas



Registrato a Formia il 08/02/2021
al N° 195 S. 3 ANI Paoletti
nell'interesse di Complesso Bandistico "U. Scipione" Formia
Esatti Euro 220,00

IL RESPONSABILE
(Rosalinga Mallozzi)

Pagina non scritta



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"COMPLESSO BANDISTICO U. SCIPIONE CITTÀ DI FORMIA (APS)"

ARTICOLO 1 – Costituzione, Denominazione, Sede e Durata

1. E' costituita, con sede in Formia (LT) in via Olivastro Spaventola, quale Ente del Terzo Settore, l'Associazione denominata "**Complesso Bandistico U. Scipione Città di Formia (APS)**", più avanti chiamata per brevità "Associazione", e disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017. La qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS) dovrà intendersi parte costitutiva della denominazione a decorrere dalla data di effettiva iscrizione nel Registro.
2. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo che dovrà ratificarlo all'Assemblea dei soci.
3. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2 – Finalità

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

ARTICOLO 3 – Attività

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del



volontariato e delle attività di interesse generale;

– educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

2. In particolare l'Associazione si propone di:

- promuovere l'interesse per la Banda musicale, soprattutto fra i giovani;
- svolgere attività per l'incremento della educazione musicale;
- gestire e coordinare attività di cultura musicale, per la proficua diffusione dell'interesse e della conoscenza della musica;
- organizzare concerti e manifestazioni musicali, al fine di mantenere in vita anche la tradizione musicale locale;
- partecipare a concorsi musicali e a rassegne bandistiche, presenze musicali in occasione di manifestazioni civili e religiose, gemellaggi con altre realtà musicali e culturali, sia in territorio nazionale che all'estero;
- promuovere la formazione musicale extrascolastica e la collaborazione con istituti scolastici del territorio finalizzate alla diffusione della cultura musicale;
- promuovere attività di beneficenza a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

3. Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire ad altri organismi, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati, anche attraverso la stipula di appositi accordi o convenzioni, al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

4. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.



L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

5. Le prestazioni degli Associati sono prevalentemente gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Presidente.

6. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 4 – Raccolta fondi

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

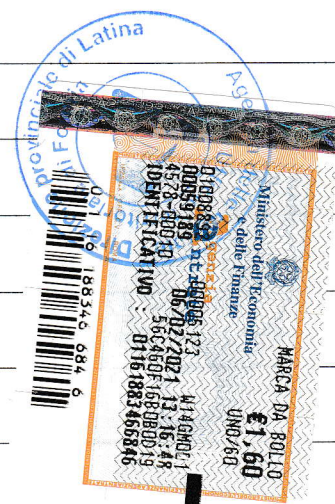
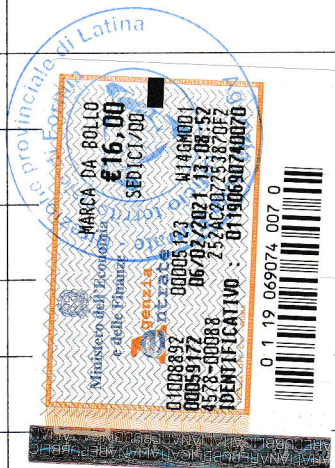
ARTICOLO 5 – Soci

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

2. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale il cui importo minimo è stabilito dal regolamento interno.

3. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Per i minori che fanno domanda di ammissione, la stessa va controfirmata anche dai genitori esercenti la potestà che, in allegato alla domanda, dovranno presentare una dichiarazione di responsabilità secondo uno schema che sarà predisposto dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

4. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto



all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

ARTICOLO 6 – Diritti e doveri dei Soci

1. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate, nonché fruendo dei servizi eventualmente forniti dalla stessa.

2. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

3. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

4. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

5. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e del regolamento interno.

6. I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 7 – Perdita della qualifica di Socio

La qualità di socio si perde:

- a. per morte;
- b. per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c. dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

d. per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettono in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d. il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

ARTICOLO 8 – Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

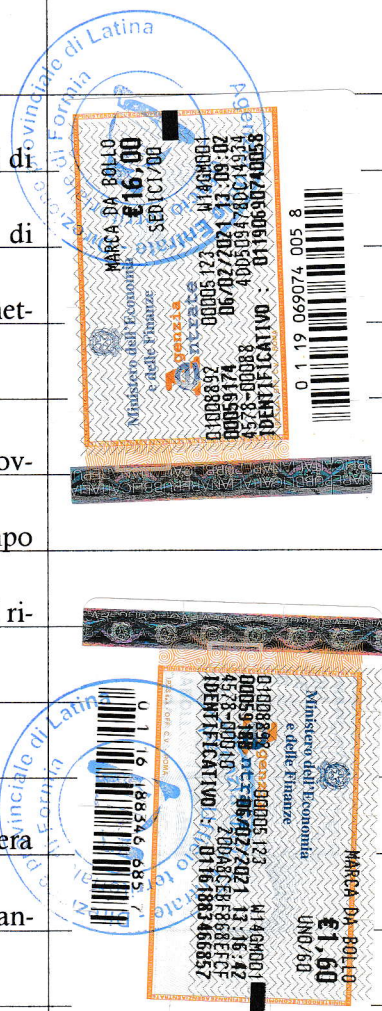
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

ARTICOLO 9 – Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso,



il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

ARTICOLO 10 – Organi Sociali e Cariche Elettive

Sono Organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Presidente;
- c. il Consiglio Direttivo;
- d. l'Organo di controllo, laddove prescritto;
- e. il Revisore dei conti, laddove prescritto.



ARTICOLO 11 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno due volte l'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

2. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto a mezzo avviso affisso nella sede sociale, ovvero a mezzo sms, e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

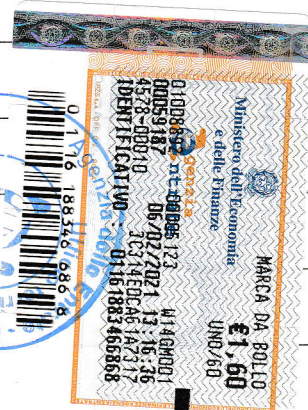
L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per tele e/o video conferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

3. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elezione e revoca del Presidente e del Vice Presidente;
- elezione e revoca dei componenti il Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, dei componenti l'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 7 del presente statuto;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;



– approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

– delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

– delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

5. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

6. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

ARTICOLO 12 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) componenti, eletti dall'Assemblea. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

3. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- nomina il Tesoriere e il Segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;

– individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;

– predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

– predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

– conferisce procure generali e speciali;

– assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

– propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;

– riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

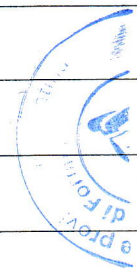
– ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

– delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

4. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Alorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

ARTICOLO 13 – Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È eletto in Assemblea a scrutinio segreto. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.



Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. Il Vice Presidente è eletto in Assemblea a scrutinio segreto. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

ARTICOLO 14 – Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

ARTICOLO 15 – Segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

ARTICOLO 16 – Organo di Controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di controllo, anche monocratico.

Ove si rendesse necessaria la suddetta nomina, si applica quanto previsto e stabilito dal suddetto art. 30 del D.Lgs. 117/2017, ovvero l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ARTICOLO 17 – Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Ove si rendesse necessaria la suddetta nomina, si applica quanto previsto e stabilito dal suddetto art. 31 del D.Lgs. 117/2017, ovvero l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

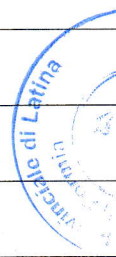
ARTICOLO 18 – Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa secondo la modulistica fornita con Decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, di Enti pubblici, di Organismi internazionali, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;



– rimborsi derivanti da convenzioni;

– attività di raccolta fondi;

– entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

– ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

3. Il Patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

4. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 19 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il registro dei volontari;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.



ARTICOLO 20 – Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

ARTICOLO 21 – Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet (art. 14 D.Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

ARTICOLO 22 – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le

maggioranze previste dell'art. 11, para 5 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 82/2005.

ARTICOLO 23 – Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

FORMIA, 8 Gennaio 2021

Giuseppe Romano
Giuseppe Romano
Roberto Russo
Roberto Russo
Donato Vitullo
Roberto Russo
Alexandro Russo
Lina Russo
ETD
Giovane Di Leone

Angelo Meli
Sub-Pem
Tut Gre

Fontana Tenaris

Paresmo Angeli

hy. Scarpati

Luca Londres

Tommaso Luciani

Scipione Oualdo Brea

Mario Penna

Gendo Pless

Azzurro Clementoni

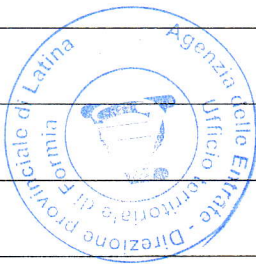
Geo Amato

Gaetano Carlo

GP

Cristina Vento

Gregorio Cestoni



Registrato a Formia il 08/02/2021
al N° 195 S. 3 Atti Privati
nell'interesse di Complesso Bandistico Scipione Torrisi
Esatti Euro 220,00

IL RESPONSABILE
(Rosalinda MALLOZZI)